

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA,

in composizione monocratica in persona del Consigliere Valeria Mistretta ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 25964 del registro di Segreteria, proposto dal signor V. R., nato a Omissis il Omissis (CF. Omissis), rappresentato e difeso dall'Avvocato Elena PETTINAU (C.F. PTTLNE65D70B354Y; PEC elena.avvpettinau@legalmail.it), presso il cui studio, sito in Cagliari, piazza Gramsci n. 18, è elettivamente domiciliato, contro:

- l'INPS - Direzione Provinciale di Cagliari - in persona del suo Dirigente;
- il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - CNA.

Uditi, nella pubblica udienza del 26 giugno 2024, l'Avvocato Elena PETTINAU per la parte attrice e l'Avvocato Marina OLLA per l'INPS.

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.

Ritenuto in

FATTO

Con atto depositato in Segreteria in data 25 maggio 2023 il signor V. ha proposto ricorso avverso il provvedimento del 4 maggio 2023 prot. n. 344816, con il quale l'INPS ha accertato un indebito percepimento di 10.244,13 euro sulla partita di pensione n. 10334152 per somme corrisposte in più dall'8/05/2008 al 31/05/2023 e ne ha chiesto la restituzione entro il 18 giugno 2023.

Nel ricorso si chiede: in via principale, che sia accertata e dichiarata l'irripetibilità delle somme asseritamente percepite indebitamente dal signor V.; in via meramente subordinata, di dichiarare l'intervenuta prescrizione dei ratei pensionistici; con condanna dell'INPS alle spese del giudizio da liquidarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Premesso che il provvedimento di recupero è intervenuto a notevole distanza di tempo dal collocamento in quiescenza (15 anni), a sostegno della domanda, il ricorrente ha richiamato il principio della buona fede dell'*accipiens*, che non può non determinare l'irripetibilità di somme percepite in totale e assoluto affidamento basato sulla convinzione che quanto percepito, proprio perché proveniente dalla P.A., fosse esatto; ha osservato, altresì, che non è ipotizzabile, neppure usando l'ordinaria diligenza del buon padre di famiglia, che il pensionato potesse avvedersi dell'eventuale errore dell'Amministrazione.

Nel richiamare numerosi precedenti del giudice contabile, ha specificato che nel caso in esame sussisterebbero i requisiti elaborati dalla giurisprudenza al fine di individuare il limite, anche in regime di trattamento provvisorio di pensione, al recupero: a) il decorso del tempo; b) la rilevabilità in concreto, secondo l'ordinaria diligenza, dell'errore riferito alla maggior somma erogata sul rateo di pensione; c) le ragioni che hanno determinato la modifica del trattamento provvisorio e il momento di conoscenza dell'amministrazione di ogni altro elemento utile per la liquidazione del trattamento definitivo.

L'INPS si è costituito in giudizio a ministero degli Avvocati Alessandro DOA, Marina OLLA e Stefania SOTGIA con atto depositato in Segreteria in data 16 novembre 2023, con il quale, preliminarmente è stato osservato che non merita

accoglimento l'eccezione di prescrizione, posto che l'indebito è sorto con la riliquidazione del trattamento pensionistico avvenuta nel 2014; nel merito, sono state formulate conclusioni di rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto, sottolineando come spetti al ricorrente fornire la prova dell'esistenza dei presupposti per il consolidarsi di un legittimo affidamento, non essendo sufficiente a tale fine invocare il lungo periodo di tempo trascorso, come statuito dalle Sezioni Riunite con la pronuncia n. 2/QM/2012. In via subordinata, è stato chiesto che sia autorizzata la chiamata in causa del Ministero della Difesa per vederlo condannare a restituire all'INPS le somme dichiarate irripetibili o quanto meno le maggiori somme erogate dall'Istituto dal maggio 2008 alla data in cui il provvedimento definitivo emesso dall'Ente di appartenenza è stato assunto al protocollo dell'INPS, avendo l'Amministrazione datoriale emesso sia il provvedimento di pensione provvisorio che, con ingiustificato ritardo, quello definitivo.

Il 20 novembre 2023 l'Avvocato PETTINAU ha depositato note d'udienza, nelle quali ha richiamato la giurisprudenza in materia di indebito pensionistico e ha evidenziato come l'ingiustificato ritardo sia attribuibile alla condotta di entrambe le Amministrazioni, Ministero della Difesa e INPS.

Infine, la difesa del ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso con condanna dell'INPS in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

All'udienza del 29 novembre 2023 l'Avvocato PETTINAU ha precisato di non avere provveduto alla notifica nei confronti del CNA perché vi è stato un mero errore materiale nella predisposizione del ricorso, che andava rivolto esclusivamente all'INPS.

L'Avvocato SOTGIA ha insistito preliminarmente per la chiamata in causa

del Ministero della Difesa e nel merito si è rimesso alla memoria in atti.

Questo giudice, con ordinanza n. 10/2024, ha ritenuto ammissibile la richiesta formulata dall'INPS di poter chiamare in causa l'Amministrazione di appartenenza ai fini dell'esercizio dell'azione di rivalsa e ha, conseguentemente, disposto, in via pregiudiziale, ai sensi dell'art.160-bis del D.lgs. n.174/2016, l'integrazione del contraddittorio con la chiamata in giudizio del Ministero della Difesa - Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, da effettuarsi a cura della Segreteria della Sezione.

Nell'ordinanza, inoltre, si assegnava alla suddetta Amministrazione un termine per produrre una dettagliata relazione nella quale fossero indicate le motivazioni del minore importo di trattamento pensionistico liquidato in via definitiva in favore del ricorrente, nonché ogni circostanza, alla medesima Amministrazione nota, utile alla valutazione dell'affidamento invocato dal ricorrente medesimo, con riguardo al maggiore importo liquidatogli in via provvisoria.

Il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri si è costituito con memoria depositata in data 6 maggio 2024, nella quale, tenuto conto che il ricorrente ha formulato domande unicamente nei confronti dell'I.N.P.S., ha eccepito, nel merito, l'insussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda dell'I.N.P.S. di condanna dell'Amministrazione alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte, ove dichiarate irripetibili, non ravvisandosi, allo stato degli atti, profili di responsabilità in capo al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, né in relazione all'asserito legittimo affidamento ingenerato, né con riferimento all'intervenuta prescrizione. Con condanna dell'I.N.P.S. alla rifusione di spese e onorari di causa.

Nel merito, premessa una dettagliata ricostruzione della vicenda, il Comando ha sottolineato che la ripetizione delle somme non dovute, erogate per il periodo 2008-2023, poteva essere attivata già nel 2014, assoggettando a recupero le somme indebitamente corrisposte nelle annualità pregresse. Al contrario, la corresponsione dell'importo mensile errato è perdurato sino al 2023, nonostante il decreto definitivo tempestivamente trasmesso dal CNA nel 2014 e il successivo provvedimento di riliquidazione del trattamento, in applicazione dell'art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973, intervenuto e trasmesso nel 2021.

Conseguentemente, nessuna colpa può ravvisarsi in capo all'Amministrazione Militare con riferimento all'interposto legittimo affidamento, da parte del militare, nell'incamerare i superiori importi a titolo di trattamento pensionistico, così come nessuna colpa può ravvisarsi in capo all'Amministrazione Militare per il ritardo accumulato dall'I.N.P.S. nell'avvio dell'azione di ripetizione delle somme indebitamente corrisposte, avendo la prima provveduto con tempestività a comunicare le variazioni del trattamento pensionistico e ampiamente entro i termini prescrizionali di legge. L'attesa protrattasi nel tempo, sino all'anno 2023 e gli eventuali effetti sui termini prescrizionali non possono, pertanto, imputarsi all'Amministrazione Militare. Il 4 giugno 2024 l'Avvocato PETTINAU ha depositato una memoria, nella quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso con liquidazione di spese in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, e ha chiesto che il giudice, ai fini della loro quantificazione, tenga conto del comportamento serbato dall'INPS che ha costretto il ricorrente a dover adire la Corte dei conti, per ben ulteriori altre due volte (ottemperanza al giudicato della sentenza n.

41/2021 e giudizio di indebito pensionistico) al fine di vedere tutelati i propri diritti.

All'udienza del 26 giugno 2024 l'Avvocato PETTINAU ha confermato le memorie scritte; l'Avvocato OLLA ha contestato la memoria del CNA e ha confermato gli atti scritti.

Considerato in

DIRITTO

In aderenza alla recente giurisprudenza delle Sezioni d'Appello (sentenze n. 139 del 30/03/2018, della Prima Sezione Centrale, e n. 11 del 11/01/2018, della Seconda Sezione Centrale), con ordinanza n. 10/2024, questa Sezione, preso atto della domanda di rivalsa formulata dall'INPS, ha disposto, *in via pregiudiziale, ai sensi dell'art. 160-bis, del D.lgs. n.174/2016, l'integrazione del contraddittorio con la chiamata in giudizio del Ministero della Difesa - Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, da effettuarsi a cura della Segreteria della Sezione.*

Essendo stato regolarmente instaurato il contraddittorio con il Ministero della Difesa, vanno definite, in un unico processo, sia la pretesa originaria avanzata dal ricorrente, sia l'azione di rivalsa, proposta dall'INPS.

- Per quanto concerne la pretesa dedotta in giudizio dal ricorrente, va osservato, in primo luogo che, nonostante il lasso di tempo intercorso tra l'erogazione del trattamento pensionistico provvisorio e quello definitivo, permane il potere dell'Amministrazione di modificare l'originario provvedimento di pensione provvisoria e di procedere, a conguaglio, al recupero delle somme indebitamente erogate al pensionato a detto titolo, anche dopo la scadenza del termine regolamentare di settore per l'adozione

del provvedimento pensionistico definitivo (cfr. SS.RR. sentenza n. 2/2012/QM). Infatti, lo spirare di detto termine non priva, *ex se*, l'Amministrazione del diritto/dovere di modificare l'originario provvedimento di pensione provvisoria.

Ciò premesso, la domanda del ricorrente, diretta a ottenere una dichiarazione di irripetibilità delle somme erogate indebitamente dall'Amministrazione a titolo di pensione provvisoria, è da ritenersi fondata, e merita accoglimento, alla luce dei principi elaborati dalla giurisprudenza contabile e, in particolare dalle Sezioni Riunite con la sentenza n. 2/2012/QM.

Le Sezioni Riunite hanno affermato che, fermo il potere dell'amministrazione di adottare un provvedimento di recupero fondato sul generale principio dell'autotutela, *alla situazione giuridica di potere dell'amministrazione si contrappone, in capo al pensionato, la situazione giuridica di legittimo affidamento, fondato sull'assenza di dolo e sulla buona fede del percipiente, oltre che sul lungo decorso del tempo, ritenendo che il diritto–dovere (recte: potere) dell'amministrazione di procedere ... al recupero ... può essere attenuato dalla situazione di legittimo affidamento del privato consolidatasi attraverso un lungo decorso del tempo e cioè, dalla plausibile convinzione, da parte del pensionato, di avere titolo ad un vantaggio conseguito in un arco di tempo tale da persuadere il beneficiario stesso della sua stabilità.*

Le Sezioni Riunite hanno sottolineato la rilevanza assunta nell'ordinamento dal principio della tutela del legittimo affidamento, quale espressione delle clausole generali di correttezza e buona fede. Hanno affermato che il principio dell'affidamento consta di tre elementi costitutivi: a) un elemento oggettivo (vantaggio del privato); b) un elemento soggettivo idoneo a rendere

l'affidamento legittimo (il privato deve mostrare una plausibile convinzione di avere titolo all'utilità ottenuta e detta utilità non deve essere stata ottenuta con dolo); c) un elemento temporale, che consente all'affidamento di diventare pieno e di consolidarsi solo allorché si sia al cospetto di un vantaggio conseguito in un arco temporale tale da persuadere il beneficiario della sua stabilità.

Tale legittimo affidamento va individuato in una serie di elementi, quali il decorso del tempo (in relazione al termine di tre anni ricavabile da norme riguardanti altre fattispecie pensionistiche), la rilevabilità in concreto, secondo l'ordinaria diligenza, dell'errore riferito alla maggior somma erogata sul rateo di pensione, e le ragioni che hanno giustificato la modifica.

Nel fare applicazione dei principi enunciati nella citata sentenza al caso di specie, va ricordato che al signor V. è stata corrisposta dall'INPS la pensione provvisoria dall'8 maggio 2008 (sulla base dell'Atto Dispositivo **n. 163 del 2 gennaio 2008**) al 31 maggio 2023.

In data 1° gennaio 2009 la partita pensionistica è stata trasferita all'INPDAP di Cagliari.

Il decreto che ha attribuito al ricorrente la pensione definitiva (**n. 961 del 9 ottobre 2014**) è stato trasmesso all'INPS il 24 ottobre 2014, ma è stato portato ad esecuzione dall'Istituto previdenziale solo nel **maggio del 2023**, a seguito del decreto n. 131 del 17 settembre 2021 (trasmesso all'INPS il 15 ottobre 2021), che ne rideterminava l'importo.

Dal conguaglio tra le somme erogate e quelle effettivamente dovute, è emerso che al ricorrente erano state liquidate maggiori somme per euro 8.764,36 (al netto), per le quali l'INPS ha disposto il recupero.

Risulta evidente che il termine entro il quale il procedimento di liquidazione della pensione avrebbe dovuto essere completato non sia stato rispettato, in quanto il provvedimento concessivo della pensione definitiva è stato emesso dopo oltre 6 anni e portato a esecuzione a distanza di circa 15 anni dalla cessazione dal servizio attivo.

Deve ritenersi che il comportamento inerte tenuto, per un così lungo lasso di tempo, dall'Amministrazione e dall'INPS nei confronti del pensionato abbia rafforzato in costui il ragionevole convincimento della spettanza del trattamento percepito.

Inoltre, va rilevato che, dagli atti originariamente versati al fascicolo di causa e dalle risposte acquisite dall'Amministrazione datoriale a seguito dell'ordinanza istruttoria, non è emerso alcun elemento idoneo a chiarire le ragioni della discordanza tra provvedimento provvisorio e definitivo.

È evidente, tuttavia, che l'errore commesso non fosse macroscopico e di facile individuazione, considerato anche che l'entità dell'indebito appare contenuta, se rapportata al numero di anni trascorsi, e valutata la generale difficoltà di comprensione dei calcoli afferenti al trattamento di quiescenza.

Inoltre, mentre risulta agli atti che le Amministrazioni (Ministero della Difesa e INPS) erano a conoscenza degli elementi necessari alla determinazione della pensione definitiva, e, in particolare, dal 2014, dell'esatto ammontare del trattamento pensionistico in concreto spettante al ricorrente, non può dirsi provata in capo a quest'ultimo analoga conoscenza.

Si consideri, ulteriormente, che il dovere di leale collaborazione e informazione grava sul pensionato in ordine a elementi a lui noti e non in possesso dell'amministrazione, e non con riguardo a cause conosciute

dall'Ente previdenziale o da questo conoscibili con l'ordinaria diligenza.

Per quanto sopra esposto, il ricorso appare fondato e va accolto dichiarando, per l'effetto, la non ripetibilità della somma corrisposta al ricorrente in eccedenza a quanto spettante, e il suo diritto alla restituzione della somma che l'INPS abbia eventualmente illegittimamente recuperato.

Tale restituzione, in aderenza al principio affermato dalle Sezioni Riunite (sentenza n. 33 del 12/10/2017), dovrà aver luogo con la corresponsione degli interessi legali *dalla data della domanda giudiziale*, ovvero dal deposito del ricorso, avvenuto in data 25 maggio 2023.

Le spese del giudizio, da liquidare tenuto conto del valore della causa, della non particolare difficoltà della controversia, e della durata del processo, sono da porre a carico della parte soccombente.

- Accertata la regolare instaurazione del contraddittorio, va esaminata nel merito la richiesta formulata dall'INPS di poter chiamare in causa l'Amministrazione di appartenenza ai fini dell'esercizio dell'azione di rivalsa, già ritenuta ammissibile con l'ordinanza n. 10/2024, alla luce della recente giurisprudenza delle Sezioni d'Appello che, da un lato, ha individuato nella disposizione recata dall'art. 8 del d.P.R.n. 538/1986, seppure riferita ai rapporti tra enti locali e le ex Casse pensioni degli istituti di previdenza, l'espressione di un "principio generale", operante anche nei confronti delle amministrazioni statali; per altro verso, nel riferirsi al pronunciamento delle Sezioni unite della Corte di cassazione (sentenza n. 23731/2007), ha statuito, in sintesi, che anche la rivalsa si concretizza in *un'azione di restituzione delle somme indebitamente corrisposte, per la quale la legge sostituisce al pensionato accipiens l'Ente datore di lavoro che, con un suo errore nella*

comunicazione, ha dato causa all'indebito, con la necessità che, in ossequio ai principi di concentrazione e della celere definizione della lite, la questione, laddove ritualmente proposta con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, debba essere decisa in un unico processo (cfr. sul punto sentenze n. 139/2018, della Prima Sezione Centrale, e n. 11/ 2018, della Seconda Sezione Centrale, che hanno rimesso gli atti al giudice di primo grado per la pronuncia sull'azione di rivalsa).

Come emerge dalla narrativa in fatto, il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha trasmesso in data 24 ottobre 2014 all'INPDAP di Cagliari il decreto di pensione normale ordinaria n. 961 del 9 ottobre 2014, che ha attribuito al ricorrente la pensione definitiva.

L'INPS ha provveduto alla contestazione dell'indebito al ricorrente in data 4 maggio 2023, ovvero a distanza di quasi nove anni rispetto all'adozione del decreto definitivo di pensione ordinaria, in disparte l'adeguamento disposto con il decreto n. 131 del 17 settembre 2021, prontamente adottato dall'Amministrazione datoriale e per la cui esecuzione il sig. V. ha dovuto proporre ricorso in ottemperanza (definito da questa Corte con sentenza n. 118/2023).

Una sollecita esecuzione del provvedimento avrebbe consentito di contenere l'indebito in una misura inferiore a quella contestata dall'Istituto e avrebbe avuto innegabili riflessi anche sul formarsi del legittimo affidamento in capo al ricorrente.

La domanda di rivalsa deve, pertanto, essere accolta parzialmente, nella misura del 20%, pari a euro 1.752,87, a carico del Ministero della Difesa e dell'80%, pari a euro 7.011,49, a carico dell'INPS, in ragione del diverso

concorso causale dei convenuti nella determinazione dell'indebito.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:

- **accoglie** il ricorso proposto dal sig. R. V. e, per l'effetto, dichiara l'irripetibilità della somma richiesta al medesimo, a titolo di indebito pensionistico, con diritto del ricorrente alla restituzione di quanto eventualmente trattenuto dall'INPS, con la corresponsione degli interessi legali a decorrere dal 25 maggio 2023;
- **condanna** l'INPS al pagamento, in favore del procuratore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario, delle spese di assistenza legale che si liquidano nella complessiva somma di euro millecinquecento, al netto degli oneri di legge;
- **accoglie parzialmente** la domanda di rivalsa formulata dall'INPS, Gestione dipendenti pubblici, nei confronti del Ministero della Difesa - Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, nei termini espressi in motivazione.

Per il deposito della sentenza è fissato il termine di sessanta giorni dalla data dell'udienza.

Così deciso in Cagliari, nell'udienza del 26 giugno 2024.

Il Giudice monocratico

(f.to digitalmente Valeria Mistretta)

Depositata in segreteria il 28/06/2024

Il Dirigente
f.to digitalmente Paolo Carrus